

Allegato "B" alla Raccolta numero 1.629-----

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Durata - Sede - Oggetto ARTICOLO
1 - Costituzione e denominazione

E costituita la società per azioni con la denominazione di "**GBM
BANCA S.p.A.**" (di seguito anche la "Società" o la "Banca").

ARTICOLO 2 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100, salvo facoltà di proroga con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ARTICOLO 3 - Sede

La Banca ha la sua sede legale in Milano, ove è stabilita anche la Direzione Generale.

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Vigilanza può istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie o succursali in Italia e all'estero.

ARTICOLO 4 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme e può compiere, in conformità alle disposizioni vigenti, e munendosi, ove necessario, delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO II

Capitale sociale e azioni

ARTICOLO 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale, sottoscritto e versato, di 24.606.396 (ventiquattromilioniseicentoseimilatrecentonovantasei), diviso in numero 100.026 (centomilaventisei) azioni ordinarie del valore unitario di Euro 246,00 (duecentoquarantasei/00) ciascuna.

L'Assemblea straordinaria del 25 gennaio 2017 ha deliberato un ulteriore aumento di capitale sociale a pagamento, in forma scindibile e progressiva, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 6, c.c. (restando inteso che, qualora entro la relativa data di scadenza detto aumento di capitale venga sottoscritto solo parzialmente, il capitale sociale risulterà aumentato per l'ammontare effettivamente sottoscritto e ciascuna sottoscrizione avrà efficacia immediata), e con termine finale di sottoscrizione e liberazione non oltre 13 mesi dalla data di emissione dei warrants da nominali Euro 24.606.396

(ventiquattromilioniseicentoseimilatrecentonovantasei/00) a nominali Euro 28.566.258

(ventottomilionicinquecentosessantaseimiladuecentocinquantotto/00) e sovrapprezzo complessivo pari a Euro 545.912. (cinquecentoquarantacinquemilanovecentododici/00), a servizio dell'emissione di numero 16.097 (sedicimilanovantasette) warrant, ognuno dei quali attribuirà il diritto di sottoscrivere, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di Vigilanza, numero 1 (una) azione

ordinaria, con godimento regolare e valore nominale di Euro 246,00 (duecentoquarantasei/00), fatti salvi gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di eventuali intervenute operazioni sul capitale sociale, nonché degli eventi previsti nell'apposito regolamento.

ARTICOLO 6 - Azioni e altri strumenti finanziari

Le azioni sono nominative, indivisibili e trasferibili in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune, ai sensi dell'art. 2347 c.c.

Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi, nonché strumenti finanziari di partecipazione a specifici affari e strumenti finanziari che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società. Ove sussistano i requisiti richiesti dalla legge, la Società potrà emettere azioni di risparmio le quali sono regolate dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria potrà deliberare la conversione di azioni di risparmio in azioni ordinarie, previa approvazione della delibera da parte dell'assemblea speciale dei portatori di azioni di risparmio.

Le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto.

Le azioni di risparmio attribuiscono il diritto preferenziale agli utili nella misura indicata nell'art. 36, lett. b del presente Statuto.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nell'art. 36, lett. b, del presente Statuto la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi. In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

Nel rispetto dei limiti quantitativi imposti dalla legge all'emissione delle azioni di risparmio e di azioni a voto limitato, la riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale complessivo delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni emesse dalla Banca.

In caso di liquidazione della Società, le azioni di risparmio hanno diritto di preferenza nel rimborso del capitale.

ARTICOLO 7 - Trasferimento di strumenti finanziari e diritto di prelazione

7.1 Con l'esclusione delle ipotesi di trasferimenti mortis causa, gli azionisti hanno diritto di prelazione nel caso di trasferimento di strumenti finanziari.

7.2 Per "strumento finanziario/strumenti finanziari" si intendono: (i) le azioni (inclusi eventuali strumenti finanziari previsti dalla normativa applicabile) della Società aventi diritto di voto o convertibili in o scambiabili con azioni aventi diritto di voto, (ii) le obbligazioni o altri titoli o strumenti

finanziari convertibili in, scambiabili con o che conferiscano al proprio titolare il diritto alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni o strumenti finanziari con diritto di voto della Società, così come le azioni provenienti dalla relativa conversione o dall'esercizio dei suddetti diritti; (iii) ogni altro diritto, titolo e/o strumento finanziario (inclusi diritti di opzione e/o warrant) che dia diritto all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni e/o strumenti finanziari e/o obbligazioni convertibili in o scambiabili con azioni o strumenti finanziari aventi diritto di voto o convertibili in azioni aventi diritto di voto della Società e le azioni e/o strumenti finanziari acquisiti in base al loro esercizio.

7.3 Per "trasferimento/trasferimenti" si intende qualsivoglia operazione o atto giuridico il cui effetto o il cui oggetto sia quello di comportare la perdita (anche temporanea) da parte di un socio della disponibilità degli strumenti finanziari e/o diritti sugli strumenti finanziari di propria titolarità, inclusi eventuali diversi atti dispositivi di qualsivoglia natura sugli stessi, inclusi in via meramente esemplificativa, la costituzione di pegni, usufrutti o altri diritti, permuta, conferimenti, cessioni a titolo gratuito ecc., nonché la cessione o la costituzione di diritti sugli strumenti finanziari, indirettamente, ad esempio per il tramite di negozi dispositivi o similari sull'azienda o ramo d'azienda.

7.4 Modalità di esercizio del diritto di prelazione.

Qualora il titolare di strumenti finanziari intenda effettuare un trasferimento deve preventivamente offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, comunicando l'offerta con la quantità, il corrispettivo per l'alienazione (qualora non sia previsto un corrispettivo ovvero non sia previsto un corrispettivo in denaro, l'indicazione del controvalore in denaro delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento: controvalore) e le generalità dell'acquirente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale entro 15 giorni dalla ricezione di detta comunicazione cura di avvisare gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telex o fax. I soci interessati entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso devono comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione che intendono esercitare la prelazione alle condizioni indicate. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato solo per la totalità degli strumenti finanziari offerti. La prelazione sarà esercitata da ciascun socio in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione nel capitale sociale della Banca, con diritto di accrescimento nell'ipotesi in cui solo alcuni soci la esercitino. Il prezzo di cessione sarà il corrispettivo ovvero il controvalore indicato nella comunicazione del socio trasferente e le condizioni contrattuali di cessione saranno quelle indicate nella medesima comunicazione. Nell'ipotesi in cui, per la comunicazione di esercizio del diritto di prelazione, uno dei soci contestasse il controvalore e non venisse raggiunto l'accordo su tale

controvalore, questo verrà stabilito da un arbitratore nominato dal Collegio Sindacale della Banca fra i dottori commercialisti e gli esperti contabili iscritti all'ordine professionale di Roma. La determinazione del Controvalore da parte dell'arbitratore sarà vincolante per le parti. Il socio trasferente potrà cedere liberamente a terzi solo gli strumenti finanziari non optati entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di offerta. Ove il socio manifestasse l'intenzione di non procedere più al trasferimento, oppure essendo trascorso il termine i 60 giorni sopra indicato senza che il trasferimento sia stato da lui effettivamente perfezionato nei confronti della Società, oppure venendo da lui ridotto in qualunque tempo il prezzo richiesto e/o aumentato il numero degli strumenti finanziari posti in trasferimento ovvero muti l'identità del trasferitario, la procedura di cui ai presente paragrafo deve essere ripetuta e ne devono essere rispettati nuovamente i termini, e così di seguito.

Qualsiasi atto posto in essere in violazione del presente paragrafo non avrà effetto nei confronti della Banca e degli altri soci e nessun diritto o potere previsto dal presente Statuto potrà essere trasferito a soggetti terzi in forza di tale atto. In particolare, i trasferimenti di strumenti finanziari eseguiti in violazione del presente paragrafo non sono opponibili alla Banca e colui che abbia acquisito strumenti finanziari della Banca non potrà essere iscritto nel libro soci

ARTICOLO 8 - Azionisti

La qualità di azionista comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente statuto e nell'atto costitutivo. Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. Non è ammesso il recesso dei soci nei casi previsti dal secondo comma, lett, a) dell'art. 2437 c.c.

TITOLO III

Organi sociali

ARTICOLO 9 - Organi sociali

Gli organi della Società sono:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Comitato Esecutivo, se costituito;
- 4) l'Amministratore Delegato, se nominato;
- 5) Il Collegio sindacale
- 6) Il Direttore Generale, da nominarsi in mancanza di nomina dell'Amministratore Delegato;

ARTICOLO 10- Assemblea dei Soci

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

ARTICOLO 11 - Convocazione e partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario e deve altresì convocarla quando lo richieda il Collegio sindacale e in ogni altro caso previsto dalla legge. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale, o altro luogo idoneo a favorire la massima partecipazione dei soci, con l'indicazione dell'ordine del giorno, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, messaggio di posta elettronica ovvero altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento inviato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare, ovvero a mezzo pubblicazione su Il Sole 24 ore almeno 16 giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare.

I soci che intendono partecipare all'assemblea devono, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea, depositare presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione le proprie azioni o la relativa certificazione al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea. Il deposito effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda convocazione e, ove applicabile, per la terza convocazione. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'Assemblea, ovvero della data dell'ultima convocazione ove sia andata deserta anche l'ultima convocazione indicata nell'avviso di convocazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio nei limiti e nelle forme previste dalla legge. Ogni socio potrà rappresentare più soci nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. La delega deve essere rilasciata per iscritto. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ARTICOLO 12 – Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

Per la validità di costituzione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in qualsiasi convocazione e per la validità delle deliberazioni della stessa, si osservano le disposizioni di legge. Tutte le deliberazioni sono assunte con voto palese. L'Assemblea può svolgersi anche ove i soci siano in luoghi tra loro diversi, con modalità di collegamento conformi alle prescrizioni di legge e delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. Lo svolgimento dell'Assemblea può essere disciplinato da un apposito regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 13 – Competenze dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea Ordinaria:

approva il bilancio; nomina e revoca gli Amministratori, in conformità al disposto di cui all'art. 2383 c.c.;

ha facoltà di nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale e, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; approva il regolamento assembleare e delibera sulle altre materie riservate dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza. L'assemblea ordinaria determina i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ed approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei componenti degli organi con funzione di gestione e controllo, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, nonché i piani di stock option basati su strumenti finanziari in favore di tutti i suddetti soggetti, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Ai fini dell'approvazione delle politiche di retribuzione, l'Assemblea dovrà essere informata (i) delle ragioni e delle finalità perseguite con la politica retributiva; (ii) dei criteri prescelti nella definizione delle politiche remunerative; (iii) dei parametri utilizzati per il calcolo delle componenti variabili e degli elementi che li compongono; (iv) del procedimento seguito nell'elaborazione delle politiche di remunerazione nonché (v) della tipologia e dell'impatto delle eventuali modificazioni rispetto alle politiche già approvate. Una volta approvate le politiche di retribuzione, l'Assemblea dovrà essere informata in merito alle effettive modalità di applicazione delle stesse, con particolare riguardo alle componenti variabili.

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 14 – Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto. In mancanza, da persona designata dagli intervenuti. Il Presidente svolge le sue funzioni ai sensi dell'art. 2371 c.c..

ARTICOLO 15 - Proroga dell'Assemblea

Qualora in una tornata non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea è prorogata non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante semplice comunicazione verbale del Presidente ai soci intervenuti, senza necessità di ulteriore preavviso.

ARTICOLO 16 - Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della medesima, dal segretario o notaio e trascritto nell'apposito libro. Tale libro, le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 17 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea anche fra le persone non sode.

Almeno un consigliere nell'ipotesi di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti e due nelle altre ipotesi di composizione, dovranno essere amministratori indipendenti. Essi non potranno essere destinatari di deleghe, né potranno svolgere, neanche di fatto, funzioni attinenti la gestione della Banca.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 18 del presente Statuto gli Amministratori indipendenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: (i) non dovranno intrattenere, ovvero avere intrattenuto nell'esercizio o negli esercizi precedenti a quelli delle loro nomine, con la Società, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative; (ii) non dovranno rivestire la carica di amministratore esecutivo in una società controllata dalla Banca; (iii) non dovranno essere soci o amministratori o non dovranno avere relazioni significative d'affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società; (iv) non dovranno essere coniuge, parente o affine entro il terzo grado di una persona che si trova in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Ai fini delle lettere di cui ai precedenti punti (i) e (iii) si intendono "significative" le relazioni aventi un valore economico determinato o determinabile in un importo pari o superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione dura tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica e può essere rinnovato.

I membri del Consiglio di Amministrazione, sono scelti dall'Assemblea in conformità alle previsioni di Legge nonché alle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla dalle competenti Autorità di Vigilanza.

ARTICOLO 18 - Cause di ineleggibilità e decadenza

Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, decade dal suo ufficio chi, oltre a non rispettare requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa di legge e regolamentare in materia, sia legato alla società da un rapporto continuativo o di prestazione d'opera, o di lavoro subordinato.

Non possono parimenti ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione gli amministratori, i dipendenti o i componenti di comitati, commissioni o organi di controllo di banche e altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società.

Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione chi ricopre più di 5(cinque) incarichi di analoga natura in società di capitali svolgenti attività bancaria e finanziaria..

ARTICOLO 19 - Sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono alla relativa sostituzione con delibera approvata dal Collegio Sindacale;

gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale potrà confermarli o sostituirli.

ARTICOLO 20- Cariche consiliari

Il Consiglio di Amministrazione, ove non abbia già provveduto l'Assemblea, elegge con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi membri un Presidente e un Vice presidente per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente nel caso di assenza o impedimento. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì tra i suoi

componenti l'Amministratore Delegato, stabilendone i relativi poteri gestori, il quale rivestirà la qualifica di Capo dell'esecutivo, assumendo ed esercitando i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, previsti dal presente Statuto dai regolamenti interni della Banca e dalle Disposizioni di Vigilanza emanate dalle Competenti Autorità di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione può, in alternativa alla nomina dell'amministratore delegato, su proposta del Presidente, procedere alla nomina di un Comitato Esecutivo, costituito da tre componenti in ipotesi di composizione minimale del Consiglio di Amministrazione ovvero a un massimo di cinque laddove il Consiglio di Amministrazione sia composto da nove elementi. Il Comitato Esecutivo esercita i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione sia di natura decisionale, che di istruttoria; al Comitato Esecutivo compete un potere di proposta sulla strategia aziendale e sulla struttura del sistema dei controlli aziendali. In mancanza di Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale, stabilendo i poteri di gestione a lui delegati.

ARTICOLO 21 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli organi esecutivi e si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ha un ruolo esecutivo e non può svolgere,

neppure di fatto, funzioni gestionali; per l'assunzione di eventuali delibere d'urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà l'obbligo di consultare preventivamente l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, ove nominato e, in caso di decisioni inerenti operazioni creditizie e finanziarie, nonché in materia di personale e di organizzazione aziendale, le medesime non potranno essere assunte in mancanza di una formale proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ove nominato. Resta ferma l'inibizione della deliberazione in via d'urgenza sulle materie riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 22 del presente Statuto e quelle di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c.. Delle deliberazioni adottate in via d'urgenza dovrà essere data informativa al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima adunanza successiva.

ARTICOLO 22 – Consiglio di Amministrazione – Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Al Consiglio di Amministrazione spetta il generale potere di supervisione sugli assetti organizzativi e sull'andamento economico e finanziario della Società, nonché il coordinamento delle funzioni societarie e la responsabilità, dei rapporti istituzionali e della comunicazione all'esterno e con il mercato. Ciascun Amministratore ha il diritto di presentare proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge ed in base alle Disposizioni di Vigilanza emanate dalle competenti Autorità di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- 1) la determinazione degli indirizzi generali della gestione e della organizzazione della Società, l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione, la definizione delle linee e delle operazioni strategiche e dei piani industriali e finanziari;
- 2) la valutazione dell'andamento generale della gestione.
- 3) la politica di gestione del rischio nonché la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Banca e, sentito il Collegio Sindacale, della funzionalità ed efficienza del sistema dei controlli interni;
- 4) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni delle competenti Autorità di Vigilanza;
- 5) la nomina dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, in mancanza della nomina di un componente del Consiglio alla carica di Amministratore Delegato, e la fissazione del relativo compenso;
- 6) la nomina di dirigenti e la determinazione dei compensi del personale avente la qualifica di dirigente o funzionario;
- 7) l'assunzione e cessione di partecipazioni societarie e l'acquisto di immobili;
- 8) la valutazione delle operazioni con parti correlate;

- 9) la definizione dei flussi informativi e la verifica della relativa adeguatezza, completezza e tempestività;
- 10) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, al fine di assicurare che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali e di assicurare il mantenimento del personale fornito di adeguate professionalità;
- 11) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- 12) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali, agenzie, sportelli, sedi secondarie e succursali, recapiti e rappresentanze;
- 13) le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c.;
- 14) gli adeguamenti del presente Statuto alle disposizioni normative;
- 15) la facoltà di transigere, compromettere in arbitri od amichevoli compositori;
- 16) l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali. Il Consiglio di Amministrazione può procedere alla costituzione di un Comitato Fidi – composto dall'Amministratore Delegato e da componenti della direzione generale – e di un Comitato di Controllo Interno, composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da amministratori non esecutivi e, eventualmente, dal responsabile dell'internai audit;
- 17) la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento normativa ed economico dei responsabili delle funzioni di risk management, di conformità, e di internai audit, previa parere del Collegio Sindacale; talune dette funzioni potranno essere esternalizzate nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza in materia. Per l'assunzione delle delibere di cui ai punti nn. 1,3,5,7,8,12 e 13 è richiesto un quorum costitutivo della seduta consiliare dei 4/5 dei componenti del Consiglio di Amministrazione; il quorum costitutivo non trova applicazione nelle deliberazioni richieste dalle Autorità di Vigilanza bancaria.

ARTICOLO 23- Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma ogni mese, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con comunicazione scritta da inviarsi con qualsiasi mezzo idoneo, inclusi telegramma e telefax, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza almeno ventiquattro ore prima della stessa. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e sindaci.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione e sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni

sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, non prevale il voto di chi presiede e pertanto la deliberazione si considera non adottata. Nel verbale dovrà essere illustrato il processo di formazione delle deliberazioni adottate, dando conto delle motivazioni alla base delle stesse.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, fra i propri componenti o nell'ambito del personale della Banca, un Segretario che cura la redazione e la conservazione del verbale delle riunioni consiliari che dovrà essere sottoscritto oltre che dal Segretario stesso, dal Presidente.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione, partecipa il Collegio Sindacale, i cui componenti vengono convocati con le medesime modalità dei componenti il Consiglio. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto il Direttore Generale, ove nominato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi a mezzo di video conferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione dei singoli argomenti. Verificatisi questi presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura del relativo verbale.

ARTICOLO 24 Conflitto di interessi degli amministratori ed operazioni con Esponenti Aziendali.

Gli esponenti aziendali non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obbligazioni di qualsiasi natura e compiere atti di compravendita con la Banca se non con deliberazione presa all'unanimità del Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole di tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Resta fermo quanto disciplinato dall'art. 2391 c.c., l'amministratore interessato dovrà astenersi dalla deliberazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica semestralmente al Consiglio le operazioni previste dai commi precedenti compiute in tale arco temporale, per una valutazione di ordine generale; il Presidente del Collegio Sindacale dovrà evidenziare eventuali criticità che ritenesse di individuare rispetto alla totalità delle operazioni comunicate.

ARTICOLO 25 - Deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione, con regolamento interno e, ove necessario, anche con specifiche delibere, delega, in conformità a quanto previsto dai precedenti artt. 20 e 22 del presente Statuto, proprie competenze di gestione al Comitato Esecutivo, ove costituito, all'Amministratore Delegato o al Direttore

Generale, ove nominato.

In particolare, in materia di erogazione del credito e di gestione della liquidità aziendale, del portafoglio di proprietà e di gestione corrente, il Consiglio di Amministrazione, con regolamento interno, può delegare poteri oltre che al Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale ove nominati, ad altri dipendenti investiti di particolari funzioni nonché ai preposti alle succursali, entro predeterminati limiti graduati sulla base delle funzioni e del ruolo ricoperto. Per attività di natura non decisionale, per determinati atti o singoli negozi, il Consiglio di Amministrazione potrà altresì conferire deleghe ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i limiti e osservando le previsioni di legge in materia. Delle decisioni assunte dai titolari delle deleghe e comunque dal generale andamento della gestione e dalla sua prevedibile evoluzione, dovrà essere data notizia, con periodicità almeno bimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 26- Compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione
Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'Assemblea dei Soci, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 27 - Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto da tre a cinque componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dallo stesso Consiglio. Il Comitato sceglie tra i suoi membri il Presidente, se questi non è designato dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale, ove nominato, partecipa, di norma, alle sedute del Comitato. Le riunioni sono convocate con le stesse modalità di cui al precedente art. 23, secondo comma, del presente Statuto, salva la riduzione del termine di convocazione ordinaria a due giorni; le sedute sono valide purché sia presente la maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli. Le riunioni del Comitato Esecutivo si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Comitato Esecutivo che sarà affiancato da un segretario. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dal citato art. 23 del presente Statuto. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Collegio Sindacale, i cui componenti sono convocati e partecipano alle riunioni con le medesime modalità previste per i componenti del Comitato

Esecutivo. Il Comitato Esecutivo esercita i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione e riferisce al medesimo consesso ogni due mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, Il Comitato Esecutivo è titolare di un potere di proposta, sulla strategia aziendale e sulla struttura del sistema dei controlli aziendali.

ARTICOLO 28- Nomina del capo dell'esecutivo

Le funzioni di direzione della Società sono, di norma, affidate ad un Amministratore Delegato; ove non nominato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Direttore Generale; quest'ultimo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. In caso di assenza o impedimento, il capo dell'esecutivo è sostituito nelle funzioni dal dirigente o altro dipendente di livello gerarchico immediatamente inferiore, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. La sostituzione non potrà in ogni caso eccedere la durata di trenta giorni. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il capo dell'esecutivo costituisce prova dell'assenza o impedimento di questo.

ARTICOLO 29 - Funzioni del capo dell'esecutivo.

Il Capo dell'esecutivo ha la funzione di dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e di sovrintendere allo svolgimento e al coordinamento di tutta l'attività della Banca secondo le direttive del Consiglio stesso. Il Capo dell'esecutivo riveste il ruolo di capo del personale e della struttura con poteri di proposta in materia di assunzioni, promozioni, revoca, determinazione di provvedimenti disciplinari, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile per le deliberazioni. Al medesimo compete la proposta in materia di erogazione del credito e di ogni operazione comportante rischio per l'azienda, rientrando nelle competenze del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo. Al Capo dell'esecutivo spetta altresì il potere di deliberare il promovimento di tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti ed assumere ogni iniziativa necessaria ove ragioni di urgenza lo richiedano, Il Capo dell'esecutivo fornisce ampia e dettagliata informazione agli organi di gestione e controllo della Società sull'attività della Banca. Altri poteri e facoltà del Capo dell'esecutivo possono essere determinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 30 - Firma e rappresentanza sociale

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, in sede giurisdizionale e amministrativa, e l'uso della firma sociale competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in caso di sua assenza o impedimento anche temporanei, a chi lo sostituisce. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo. La

rappresentanza della Società spetta altresì all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri allo stesso delegati.

La rappresentanza della società e la firma sociale possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli consiglieri per determinati atti o categorie di atti. La firma sociale è attribuita dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ove nominato, ai dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, determinandone i limiti delle modalità di esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione, può, inoltre, ove necessario, conferire procure anche ad estranei della Società per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 31 - Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci. I Componenti il Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; agli stessi compete il compenso annuale fissato dall'Assemblea dei Soci, valevole per l'intera durata del loro ufficio, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. I Sindaci sono rieleggibili, fatto salvo il limite di componente effettivo del Collegio Sindacale della Società per tre mandati consecutivi. Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica del Collegio sindacale, oltre alle cause previste per legge ovvero dalle Disposizioni di Vigilanza emanate dalle competenti Autorità di Vigilanza, l'essere membro di organi amministrativi di controllo di altre banche o aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società, ferma l'osservanza dell'articolo 36 del decreto legge n. 201/2011, così come convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.

I Sindaci possono assumere incarichi di amministrazione e controllo presso altre società o enti nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 32 - Doveri del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale vigila sulla adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della Banca, sul rispetto dei principi di correttezza nella amministrazione della Società, sull'osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, ed adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dalle Disposizioni di Vigilanza emanate dalle competenti Autorità di Vigilanza.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Il Collegio sindacale vigila sul processo di informativa finanziaria, sulla revisione legale dei conti annuali e sull'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.

Il Collegio sindacale vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli nonché l'adeguato coordinamento delle stesse, ivi compreso il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e promuove, se del caso, gli opportuni interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate. A tal fine il Collegio sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

Il Collegio sindacale collabora con le funzioni di controllo interno per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari ed esprime un parere in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno. Il Collegio sindacale si avvale dei flussi informativi e delle relazioni provenienti dalle funzioni e dalle strutture di controllo interno. I sindaci possono, nello svolgimento delle verifiche, avvalersi delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio sindacale deve essere sentito per la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni.

Il Collegio sindacale vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.

Il Collegio sindacale verifica ed approfondisce le cause ed i rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie e delle lacune degli assetti organizzativi e contabili; verifica il rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interessi; segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate; richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica l'efficacia; vigila sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza delle operazioni con parti correlate.

Il Collegio Sindacale può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.

Il Collegio sindacale si riunisce ogniqualevolta occorra e, ordinariamente, una volta al mese.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di

far iscrivere a verbale il proprio dissenso. Nel verbale dovrà essere illustrato il processo di formazione delle deliberazioni adottate, dando conto delle motivazioni alla base delle stesse.

ARTICOLO 33 - Sostituzione dei Sindaci

Nel caso di morte, di rinuncia o di mancata accettazione del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco effettivo subentrano i Supplenti in ordine di età. Qualora si tratti del Presidente, il Collegio così completato provvederà ad eleggere il nuovo Presidente. I nominati resteranno in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria, la quale provvederà alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e supplenti per la Integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. Qualora con Sindaci supplenti non si completi il Collegio, sarà convocata l'Assemblea, perché si provveda all'integrazione del collegio medesimo, nei successivi sessanta giorni.

ARTICOLO 34- II Revisore legale

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale secondo le previsioni di legge. Il revisore legale o la società di revisione legale devono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui al Decreto Legislativo 39 del 27 gennaio 2010. In particolare, il revisore legale o la società di revisione legale devono rispettare i requisiti di indipendenza indicati nell'art. 17 del D.Lgs. 39 del 2010.

L'incarico può essere revocato dall'Assemblea, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

Il Revisore legale o la Società di revisione legale devono adempiere agli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

TITOLO IV

Bilancio

ARTICOLO 35 - Bilancio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità delle prescrizioni di legge.

ARTICOLO 36 - Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio, dopo la copertura di eventuali perdite pregresse, sarà così ripartito:

- a) una quota non inferiore a quella stabilita per legge sarà destinata a riserva legale;
- b) a ciascuna azione di risparmio, ove emesse, un dividendo privilegiato fin alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione, con la precisazione che, se in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% del valore nominale, la differenza (tra quanto effettivamente

percepito dal possessore di azioni di risparmio nell'esercizio in corso e quanto a lui spettante ai sensi del presente articolo), è computato in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

c) una quota fissata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione sarà destinata a riserva statutaria; L'utile al netto degli ammontari di cui al capoverso precedente sarà ulteriormente destinato come segue:

1) ai Soci, a titolo di dividendo, nella misura che sarà stabilita annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

2) una quota di volta in volta fissata dall'Assemblea, devoluta a scopi di beneficenza, iniziative culturali e di sostegno all'economia sociale e del territorio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

3) il residuo sarà devoluto dall'Assemblea alla costituzione o all'incremento di fondi e riserve speciali e del fondo per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società, ovvero riportata a nuovo.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla loro esigibilità si prescrivono a favore della Società e vengono imputati a riserva straordinaria.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

ARTICOLO 37 - Scioglimento e norme di liquidazione

Per la liquidazione della società si applicano le norme di legge.

F.to Giorgio Salvo

F.to Luca Domenici Notaio